


CIRCOLARE TECNICA 1/92

Milano, 16 Gennaio 1992

OGGETTO: Norme attuative del Decreto 356/90 relativamente ai gruppi creditizi

Il Segretario Generale
Prof.  A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN FACTORING	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FEBBRARO
CARIPUGLIA FINANZIARIA	DOTT. SORINO
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLO
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	DOTT. GHIDONI
CREDIT FACTORING	DOTT. LOCONSOLE
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. FILIPPI
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. VAZZA
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
GEFACTOR	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. BADOGLIO
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. CALLIGARO
MONTE PASCHI FACTOR	DOTT. TANSINI
OLIVETTI FINFACTORING	RAG. ZUIN
RCS FACTOR	DOTT. SAMAJA
RIESFACTORING	DOTT. BONAZZOLI
SANPAOLO FACTORING	RAG. DE PALO
	SIG. HAIM
SAVAFACTORING	DOTT. SSA FERRO MILONE
SELEFACTOR	DOTT. FURLOTTI
SERFACTORING	DOTT. GUIDORIZZI
SIFIND	DOTT. CAMBRIANI
	DOTT. FURLOTTI
SOPAFACOR	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. DE SIMONE
SUD FACTORING	DOTT. LUZZATTO
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. GRECO
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. VITTORI
VENETA FACTORING	DOTT. CANETTA
	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria:
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Gennaio scorso sono stati pubblicati due decreti, riportati in allegato, con i quali il Ministero del tesoro ha dato attuazione ad alcune norme contenute nel Decreto Legislativo 356/90 relativo ai gruppi creditizi.

Con il primo decreto sono stati stabiliti alcuni criteri relativi al funzionamento dell' albo dei gruppi medesimi che consente, fra l' altro, di rendere nota l' esistenza dei gruppi nella loro composizione ed i soggetti che sono sottoposti ai controlli di vigilanza su base consolidata.

Il Decreto in parola pone, fra l' altro, una particolare enfasi sulle funzioni di direzione e coordinamento della capogruppo, già richiamate nel citato 356/90, evidenziando come le autorità di vigilanza tendano a conferire alla capogruppo funzioni di indirizzo gestionale - e non solamente di controllo - delle singole componenti il gruppo.

Con il secondo decreto si stabiliscono i termini utili alla definizione del concetto di "rilevanza determinante" delle attività creditizia, finanziaria (ivi comprese le assicurazioni), strumentale, ai fini della attuazione della funzione di capogruppo ad una società finanziaria che a tali società partecipa.

Si allega altresì la prima parte delle istruzioni di vigilanza della Banca d' Italia, emanate in data 13.1.1992, che presenta sinteticamente i punti qualificanti della disciplina afferente la morfologia del gruppo, in attuazione del citato decreto 356/90.



BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

AI CAPI DEI SERVIZI E DELLE FILIALI

Roma,

Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 78° aggiornamento del 13.01.92

Oggetto:

Disciplina dei gruppi creditizi ai sensi della legge 218/90 e del decreto legislativo 356/90.

La legge 30 luglio 1990, n. 218 e il decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 introducono nel nostro ordinamento la disciplina del "gruppo creditizio".

La presente disciplina affronta sotto il profilo di vigilanza i problemi di natura organizzativa e gestionale, derivanti dall'articolazione in soggetti giuridici distinti, per evitare che il gruppo sia in una posizione di potenziale svantaggio competitivo rispetto ad altre formule organizzative.

Il decreto n. 356/90 qualifica la capogruppo come "interlocutore" della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata, sia informativa sia regolamentare. In capo ad essa viene affermata l'esistenza di poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese del gruppo creditizio nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Tale attività, propria delle società poste al vertice di gruppi societari, è così legittimata ed assume profili di doverosità.

Il gruppo delineato si caratterizza per il comune disegno imprenditoriale sottostante, per la forte coesione al proprio interno e per la sottoposizione a direzione unitaria. E' necessario che la capogruppo disponga di strumenti efficaci che consentano una gestione efficiente del gruppo in tutte le sue componenti.

* * *

Le istruzioni allegate riguardano la morfologia del gruppo ed alcuni profili regolamentari.

In particolare, la disciplina della struttura del gruppo contiene disposizioni volte a: individuare la capogruppo e le altre componenti del gruppo; precisare i poteri e i compiti riservati alla capogruppo nei rapporti interni con le altre componenti; stabilire le norme per

l'istituzione e la tenuta dell'albo dei gruppi creditizi.

Le prime indicazioni di vigilanza regolamentare riguardano: le incompatibilità ex art. 9 L.B.; i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali della capogruppo; i requisiti di onorabilità degli esponenti delle controllate.

Seguirà la disciplina regolamentare in attuazione dell'art. 30 del decreto 356/90 riguardante le partecipazioni detenibili, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, l'organizzazione e i controlli interni.

Si fa presente che in relazione alla disciplina in esame sono stati modificati i seguenti Capitoli del volume "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi": Cap. IX, Sezione I (Requisiti di esperienza e onorabilità degli esponenti bancari); Cap. XVIII, Sezione I (Partecipazioni detenibili dalle aziende di credito); Cap. L, Sezione III (Ordinamento statutario degli enti e società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione).

Si richiamano di seguito alcuni punti qualificanti della nuova disciplina.

1. Poteri della capogruppo e obblighi delle controllate (Sezioni III e VI delle Istruzioni)

In relazione alla funzione di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata la capogruppo emana, nei confronti delle componenti il gruppo creditizio, le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole componenti delle disposizioni emanate, in esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia, per assicurarne il rispetto.

A tal fine la capogruppo deve dare al gruppo una organizzazione che le consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo sia sull'equilibrio gestionale delle singole società appartenenti al gruppo.

Gli amministratori delle società controllate sono tenuti, a norma dell'art. 25, comma 4, del decreto 356/90 a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo in esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Esigenze di trasparenza, connesse alla riconoscibilità dei rapporti di gruppo, richiedono

l'inserimento negli statuti della capogruppo e dei soggetti controllati di previsioni che descrivano le posizioni relative di ciascuno nell'ambito del gruppo.

2. Rinuncia al ruolo di capogruppo
(Sezione II, § 1)

La società che possenga tutte le caratteristiche della capogruppo può tuttavia non essere considerata tale qualora lo richieda. La Banca d'Italia valuta la richiesta tenendo conto di specifiche circostanze che comprovino da una parte l'effettiva volontà della società di rinunciare al ruolo che potrebbe svolgere e dall'altra l'insussistenza di controindicazioni sotto il profilo di stabilità.

3. Oggetto sociale della società finanziaria capogruppo
(Sezione II, § 1.2)

Qualora la capogruppo non sia una banca ma una società finanziaria, essa può esercitare direttamente, in via esclusiva, solo alcune delle attività finanziarie di cui all'elenco ex art. 27, comma 1, del decreto legislativo 356/90.

Tali limitazioni dell'oggetto sociale sono funzionali all'efficace svolgimento dei compiti tipici della capogruppo.

4. Forma giuridica della capogruppo finanziaria
(Sezione II, § 1.3)

La capogruppo finanziaria deve presentare una delle seguenti forme giuridiche: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa a responsabilità limitata.

5. Rilevanza determinante della componente finanziaria ("finanziarietà")
(Sezione II, § 1.4)

L'art. 25, comma 2, del decreto 356/90, dispone che una società finanziaria è considerata capogruppo di un gruppo creditizio quando, nell'insieme delle società e degli enti da essa controllati, abbiano "rilevanza determinante" quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale.

La condizione della "rilevanza determinante", secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro del 7 dicembre 1991, è soddisfatta qualora la sommatoria degli attivi delle società e degli enti esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentale

controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale degli attivi della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa controllati.

Ai soli fini del calcolo della "rilevanza determinante" le società assicuratrici sono assimilate a quelle finanziarie.

6. Rilevanza della componente creditizia ("bancarietà") (Sezione II, § 2.3)

Il decreto 356/90 esige il rispetto di un ulteriore requisito perché un gruppo con capogruppo finanziaria possa essere qualificato come "creditizio". E' infatti richiesto che la somma degli attivi degli enti creditizi e delle loro controllate bancarie, finanziarie e strumentali sia almeno pari al 50% dell'attivo globale del gruppo creditizio (art. 24, n. 2, del decreto). Ai fini del calcolo si tiene conto anche dell'attivo delle imprese di assicurazione assimilando quindi, pure in questo caso, tali imprese alle altre società finanziarie del gruppo.

La verifica del requisito della "bancarietà" non è necessaria qualora gli enti creditizi facenti parte del gruppo detengano complessivamente una quota di mercato nazionale pari o superiore all'1% dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela; in tal caso il gruppo è senz'altro creditizio.

7. Iscrizione all'albo dei gruppi (Sezione IV)

Secondo quanto previsto da altro decreto del Ministro del tesoro, anch'esso emanato in data 7 dicembre 1991, la struttura del gruppo creditizio deve essere compatibile con l'esercizio della vigilanza consolidata e consentire l'attuazione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia presso ciascun componente il gruppo creditizio. In particolare, assume rilievo la conoscibilità da parte dell'Organo di vigilanza sia degli obiettivi fissati sia dei comportamenti tenuti dalle singole componenti. Occorre altresì che la struttura del gruppo sia idonea a garantire l'esercizio, da parte della capogruppo, dei poteri di direzione e coordinamento di cui all'art. 25, comma 4, del decreto 356/90.

Di conseguenza può non farsi luogo ad iscrizione nell'albo dei gruppi creditizi nel caso in cui l'assetto strutturale del gruppo non risponda alle esigenze di cui sopra.

Nelle more dell'attuazione delle modifiche strutturali eventualmente richieste troveranno applicazione

tutti gli strumenti di vigilanza rivolti a tutelare la stabilità delle componenti creditizie del gruppo.

Per quel che concerne la modifica della composizione del gruppo creditizio iscritto all'albo per effetto dell'ingresso o dell'uscita di società dal gruppo stesso, si precisa che la materia sarà trattata nell'ambito della più generale disciplina di ordine regolamentare sulle partecipazioni del gruppo creditizio (art. 30, comma 1, del decreto). Nelle more dell'emanazione di tale disciplina le operazioni della specie sono preventivamente segnalate alla Banca d'Italia che le valuta sulla base dei criteri oggi vigenti in materia.

8. Segnalazione dei partecipanti al capitale della capogruppo
(Sezione V)

Il decreto 356/90 assimila agli enti creditizi la società finanziaria capogruppo di un gruppo creditizio anche per quel che concerne le segnalazioni che i partecipanti al suo capitale devono effettuare alla Banca d'Italia.

A tal fine è stata istituita apposita segnalazione (Mod. 19 G) da utilizzare nel caso di una capogruppo diversa da un ente creditizio, da una società con azioni quotate in Borsa o negoziate al mercato ristretto e da una società per azioni esercente il credito. In questi casi vanno infatti utilizzati i moduli già esistenti.

9. Incompatibilità
(Sezione VII)

In considerazione del modello organizzativo di gruppo integrato che è stato prescelto è prevista una procedura semplificata per il rilascio agli esponenti bancari dell'autorizzazione prevista dall'art. 9, comma 2, L.B. a ricoprire cariche in altre società del gruppo.

Coerentemente con tale impostazione viene rimosso il divieto, finora previsto dalle Istruzioni di vigilanza in capo agli amministratori della banca controllante, di assumere cariche della medesima natura presso banche controllate.

10. Disposizioni transitorie

Le comunicazioni relative all'iscrizione all'albo di gruppi già esistenti alla data di emanazione della presente disciplina devono essere presentate alla Filiale della Banca d'Italia, nella cui sfera di competenza la capogruppo ha sede legale, entro novanta giorni dalla

predetta data.

La verifica dei requisiti di onorabilità di coloro che ricoprono le cariche di amministratori, sindaci, direttori generali nelle società finanziarie componenti il gruppo era effettuata dai consigli di amministrazione di tali società entro sessanta giorni dall'iscrizione all'albo dei gruppi.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia: la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991

Registro n. 41 Tesoro, luglio n. 239

91A5956

DECRETO 7 dicembre 1991.

Criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei gruppi creditizi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti, la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico» e il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante «Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio»;

Visto, in particolare, l'art. 28, comma 5, del cennato decreto legislativo n. 356/90 secondo cui «la Banca d'Italia conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio emana istruzioni per gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo»;

Avuta presente la necessità di rendere nota l'esistenza dei gruppi creditizi nella loro composizione aggiornata e, in tal modo, i soggetti che sono sottoposti ai controlli di vigilanza su base consolidata;

Vista la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte riguardanti i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Art. 1.

La Banca d'Italia, nell'emanazione delle istruzioni relative agli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo dei gruppi creditizi, si attiene alle indicazioni e ai criteri generali di seguito specificati.

Art. 2.

L'albo contiene, per ogni gruppo creditizio, i seguenti elementi informativi:

a) indicazione del soggetto che riveste la qualifica di capogruppo;

b) denominazione sociale, forma giuridica, sede legale della capogruppo e delle altre componenti il gruppo;

c) data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti.

Art. 3.

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione per l'iscrizione del gruppo creditizio nella sua composizione aggiornata i soggetti ai quali spetta la qualifica di capogruppo ai sensi del decreto legislativo n. 356/90.

La comunicazione va effettuata entro trenta giorni dalla data in cui si verificano le condizioni previste dal citato decreto legislativo per l'assunzione della qualifica di capogruppo e deve contenere gli elementi informativi che verranno indicati dalla Banca d'Italia.

Le comunicazioni relative all'iscrizione all'albo dei gruppi creditizi già esistenti all'atto dell'emanazione del presente decreto devono essere effettuate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione delle disposizioni applicative della Banca d'Italia.

L'iscrizione degli enti creditizi e delle società finanziarie nell'albo dei gruppi creditizi non comporta la cancellazione di tali soggetti dall'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e dagli altri albi previsti dalle leggi speciali.

Art. 4.

La Banca d'Italia verifica le condizioni per l'esistenza e la composizione del gruppo creditizio anche sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 356/90 nonché delle presunzioni previste dall'art. 26 del decreto stesso.

Ferma restando l'autonomia delle società e degli enti creditizi posti al vertice dei gruppi in ordine alla scelta dell'assetto organizzativo del gruppo stesso, può non farsi luogo ad iscrizione nel caso in cui l'assetto strutturale del gruppo non sia tale da consentire l'attuazione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

Può altresì non farsi luogo ad iscrizione nel caso in cui nella struttura del gruppo risultino fattori di ostacolo all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto legislativo n. 356/90.

In tali ipotesi, ferma restando l'applicazione degli strumenti di vigilanza che salvaguardino la stabilità della componente creditizia del gruppo, la Banca d'Italia indica alla capogruppo le modifiche da apportare e procede all'iscrizione all'albo al termine del processo di riassetto.

La Banca d'Italia, nei confronti di società finanziarie che possono essere considerate capogruppo ai sensi del citato decreto legislativo n. 356/90, ha facoltà di non procedere alla loro iscrizione all'albo qualora esse, non intendendo svolgere le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo, ne facciano richiesta. La Banca d'Italia valuta la richiesta sulla base delle seguenti circostanze:

nello statuto di tali società sia presente una previsione che, in maniera non equivoca, precluda alle stesse l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 25, comma 4, del cennato decreto legislativo n. 356/90;

tali società non possiedano altre partecipazioni se non quella nella società o ente creditizio di cui al successivo alinea;

esista un ente creditizio o un'altra società che possieda le caratteristiche richieste dal decreto legislativo n. 356/90 per l'attribuzione della qualifica di capogruppo e che dichiari di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento di cui all'art. 25, comma 4, del decreto stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi creditizi la capogruppo è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia tutte le variazioni delle informazioni contenute nell'albo medesimo.

Le operazioni che comportano una modifica della composizione del gruppo creditizio in termini di ingresso o di uscita di società dal gruppo stesso troveranno disciplina nell'ambito della regolamentazione, da emanarsi ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 356/90, in tema di partecipazioni detenibili dal gruppo creditizio.

Nelle more dell'emanazione di tale disciplina le suddette operazioni devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia, che avrà presenti i criteri fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in materia di partecipazioni degli enti creditizi.

Art. 6.

La Banca d'Italia emanerà le disposizioni applicative del presente decreto dandone comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5915

DECRETO 7 dicembre 1991.

Criteri per la valutazione della rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico»;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante «Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio»;

Visto, in particolare, l'art. 25 del cennato decreto legislativo riguardante la definizione delle condizioni che determinano l'assunzione della qualifica di capogruppo;

Avute presenti le condizioni richieste dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi e dal relativo decreto ministeriale di attuazione n. 435454 del 5 giugno 1991;

Considerata la necessità di emanare direttive che definiscano criteri sulla base dei quali valutare la rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale;

Vista la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito ai suddetti criteri per valutare la rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 14 del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Art. 1.

La condizione della «rilevanza determinante» — prevista dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90 — è soddisfatta qualora la sommatoria degli attivi delle società e degli enti esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentale controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale degli attivi della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa controllati.

Art. 2.

Relativamente ai singoli soggetti componenti il gruppo creditizio, ai fini del calcolo della rilevanza determinante si intendono:

enti creditizi i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le

istituzioni non residenti alle quali i rispettivi ordinamenti nazionali attribuiscono la qualifica di banca;

società finanziarie i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle attività riportate nell'elenco di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 356/90. La natura finanziaria è comunque presunta quando nello statuto della società è previsto l'esercizio in via esclusiva di una o più delle attività di cui al citato elenco ovvero nel caso in cui la società sia iscritta in appositi albi, previsti per legge, ai fini dello svolgimento di una specifica attività finanziaria;

società strumentali i soggetti che esercitano, in via esclusiva o principale, attività di carattere ausiliario all'attività delle società o enti del gruppo (comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici).

Art. 3.

Gli enti o società che hanno per oggetto l'esercizio dell'attività assicurativa vanno assimilati, ai fini del calcolo della rilevanza determinante, ex art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90, a quelli finanziari.

Art. 4.

Per «attivo», ai fini del predetto calcolo della rilevanza determinante, deve intendersi:

per gli enti creditizi, per le società finanziarie e per le società strumentali, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;

per le compagnie di assicurazione, un valore convenzionale pari all'ammontare dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

per le società industriali, un valore convenzionale pari al fatturato totale dell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Art. 5.

La finanziaria capogruppo deve svolgere in via diretta esclusivamente le attività previste nel richiamato elenco di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 356/90, nonché le attività che hanno carattere ausiliario a quelle dell'elenco medesimo.

Art. 6.

La Banca d'Italia provvederà ad emanare le disposizioni applicative del presente decreto, dandone comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5916

DECRETO 30 dicembre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1992, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche ed integrazioni recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale è stata fissata, per l'anno 1992, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre gennaio-febbraio 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1992, al 13,15%;

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1992 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,30% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,45% per le operazioni di cui al punto a);

2) al 14,95% per le operazioni di cui al punto b);

3) al 15,05% per le operazioni di cui al punto c).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5958